



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
(anno 2010)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione e obiettivi

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica, come previsto dall'art. 1 del CCNL del 16/10/2008, a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato dipendente dell'Ateneo di Bologna. Sono esclusi i Dirigenti di ruolo e a contratto e i collaboratori linguistici, per i quali è prevista un'apposita sessione di trattativa.

Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2010.
2. Restano valide le disposizioni del precedente CCIL che fissano modalità e criteri, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto.

Articolo 3 - Costituzione dei fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2010

1. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2010, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo e per finanziare le progressioni economiche nonché considerato l'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni ammonta a **€ 733.521,00** comprensivi di oneri carico ente.

2. Il fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, al netto delle somme destinate al finanziamento delle progressioni per il personale di categoria EP a **€ 635.035,00** comprensivi di oneri carico ente.

3. Per gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente contratto, i fondi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ulteriormente integrati con risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2 del CCNL 16.10.2008 per un totale di **€ 7.074.672,22** comprensivi di oneri carico ente.

	<i>Lordo dipendente</i>	<i>con oneri carico ente</i>
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (art. 87 del CCNL del 16.10.2008)	614.049,00	733.521,00
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità (art. 90 del CCNL del 16.10.2008)	484.117,00	635.035,00
Integrazione dell'Amministrazione (risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2 del CCNL 16.10.2008)	5.264.477,73	7.074.672,22
Totale fondo per il salario accessorio anno 2010	6.362.643,73	8.443.228,22

Articolo 4 – Ripartizione del fondo complessivo per il salario accessorio relativo all'anno 2010

1. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2010, quantificato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del CCNL del 16 ottobre 2008, dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 12 marzo 2009, nonché dell'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) con successive modifiche e integrazioni e il fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, quantificato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 90 del CCNL del 16 ottobre 2008, ammontano complessivamente a **€ 8.443.228,22** comprensivi di oneri carico ente.

2. Le Parti concordano di ripartire i fondi di cui al precedente comma 1 negli importi riportati nella seguente tabella:

ISTITUTI	<i>Lordo dipendente</i>	<i>con oneri carico ente</i>
Retribuzioni di posizione e di risultato per personale di categoria EP	1.396.382,82	1.853.000,00
Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D	977.564,60	1.297.228,22
Indennità mensile accessoria	3.172.569,71	4.210.000,00
Indennità FORD	499.623,21	663.000,00
Incentivo legato alle prestazioni orarie aggiuntive	316.503,39	420.000,00
TOTALE	6.362.643,73	8.443.228,22

Articolo 5 - Indennità per i preposti

1. L'indennità spettante ai sensi dell'art 13 comma 3 del CCIL anno 2009 per i preposti a DTR è pari a 590,00 euro annui lordo dipendente.

Articolo 6 – Eventuale fondo residuo

1. Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dal presente CCIL (fatta eccezione per quelle provenienti dall'istituto degli EP, che saranno destinate ai medesimi), confluiranno in un fondo residuo da ripartire tra il personale di categoria B, C e D in servizio nell'anno 2010
2. L'importo di € 5.000, comprensivi di oneri carico ente, è destinato a pagamenti derivanti da eventuali discordanze tecniche; la somma restante viene distribuita in un'unica soluzione, sulla base dei criteri definiti dall'art 19 del CCIL 2009.

Articolo 7 – Indennità di responsabilità - personale di categoria B, C e D

1. Per la determinazione degli importi delle fasce di indennità viene definita la fascia base nella misura di 1.580 euro annui lordo dipendente, mantenendo il medesimo sistema di calcolo delle fasce definito all'art. 23 comma 5 del CCIL 2009
2. A partire dall'anno 2010 al personale responsabile tecnico di biblioteca, cui vengono affidati progetti di natura trasversale è riconosciuta un'indennità aggiuntiva nella misura del 30%. Tali progetti devono essere caratterizzati da tutti i seguenti parametri, sulla base delle indicazioni del dirigente responsabile: responsabilità in merito alla programmazione delle attività in termini di tempi, costi e risultati attesi; responsabilità sui risultati del progetto; trasversalità del progetto su tutto il sistema bibliotecario. L'integrazione di cui sopra verrà recepita nell'ambito degli Accordi integrativi in materia.

Articolo 8– Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale EP

1. L'art. 25 comma 4 del CCIL 2009 viene modificato come segue:

fascia	retribuzione complessiva (posizione e risultato)	base	retribuzione di posizione correlata alla fascia	retribuzione di posizione totale	retribuzione di risultato
1	9.300	3099	5356	8455	845
2	7.250	3099	3492	6591	659
3	5.500	3099	1901	5000	500

2. i coefficienti relativi alle fasce individuate ai sensi dell'art. 25 comma 7 del CCIL 2009 sono i seguenti:
fascia 1: 1,69
fascia 2: 1,32

fascia 3: 1

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata.
2. Per tutte le materie di cui all'art. 4 del CCNL del 16/10/2008 non ricomprese nel presente accordo, si rinvia a successivi e specifici accordi.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.
4. Le clausole del Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del CCIL conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Articolo 10 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Dato atto che:

- "le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". (art. 40, comma 3 del d.lgs. 165/2001);
- le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da quest'ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le Parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

Le Parti si danno atto di incontrarsi il 28 dicembre 2010 per un confronto sulla situazione del personale contrattualizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle competenze della Commissione del Personale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le Parti confermano il criterio generale secondo cui nelle strutture dell'Ateneo che effettuano attività ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sulla Istruzione Superiore il personale debitamente autorizzato a svolgere prestazioni orarie aggiuntive che percepisce compensi derivanti dallo svolgimento diretto dell'attività conto terzi compenserà le maggiori prestazioni con il riposo compensativo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Considerato che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 150/2009 la scadenza del presente Contratto è il 31 dicembre 2010, le Parti convengono sulla necessità di aprire le trattative sin da gennaio per il CCIL per l'anno 2011 per giungere nei tempi più brevi possibili alla sottoscrizione.

In attesa della sottoscrizione del CCIL per l'anno 2011, tenendo conto della delicata situazione economica del paese ed in particolare di quella del Pubblico Impiego, per non aggravare la situazione reddituale del personale Tecnico Amministrativo, le Parti concordano di attribuire una quota di indennità mensile accessoria e di Produttività a titolo di acconto per il I° trimestre 2011 pari a 90,00 euro mensili lordo dipendente alle categorie B-C-D. Per il dipendente a part time, l'acconto di cui sopra è ridotto nella stessa misura dell'orario di lavoro. Al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra PA (aspettativa, comando, distacco) e che percepisce il trattamento fondamentale e accessorio, o solo accessorio, dall'altra pubblica amministrazione non si eroga il suddetto acconto.

Decorso tale termine l'erogazione dell'acconto sarà interrotta fino alla sottoscrizione del CCIL 2011.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

Le Parti convengono di dare continuità, per quanto di competenza, ai lavori della Commissione bilaterale sull'Organizzazione del lavoro istituita con il CCIL anno 2009 fissando una cadenza minima mensile degli incontri a decorrere dal mese di gennaio 2011.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

Le Parti, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, convengono di prevedere a partire dall'anno 2011 nuove tornate di progressioni economiche orizzontali.

Le Parti presa visione del testo dell'accordo convergono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La **Delegazione di Parte pubblica** costituita nelle persone di:

Delegato del Rettore Prof. Pier Paolo Gatta ***firmato***

Direttore Amministrativo Dott. Giuseppe Colpani ***firmato***

e

la **Delegazione di Parte sindacale** costituita nelle persone di:

Delegato FLC - C.G.I.L. Sig. Davide Valente ***firmato***

Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA' Dott. Maurizio Turchi ***non firmato***

Delegato U.I.L. - RUA Sig. Raffaele Pileggi ***non firmato***

Delegato RdB Cub Sig. Donato Cardigliano ***non firmato***

Delegato C.S.A. di CISAL Università Dott. Massimo Guerrero ***firmato***

Componenti R.S.U.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bologna, 28 dicembre 2010

Il Segretario
(dott. Nicola Puppio)